

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2069

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 AGOSTO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345,
recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con
adesione del contribuente per anni pregressi

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, ha previsto una particolare forma di definizione delle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994 mediante accertamento con adesione del contribuente (cosiddetto concordato di massa). La disposizione costituisce parte fondamentale e irrinunciabile della manovra finanziaria per l'anno 1995; infatti dalla sua concreta attuazione il Governo ha previsto un incremento delle entrate tributarie pari a lire 11.500 miliardi.

Tale previsione, come si evince dalla relazione tecnica del citato decreto-legge, è stata effettuata senza tener conto degli interessi maturati sulle maggiori imposte accertate e calcolando, in aggiunta a queste ultime, le sole sanzioni ridotte ad un quarto del minimo così come espressamente previsto dalla legge.

La volontà di escludere il pagamento degli interessi, peraltro esplicitamente enunciato dai rappresentanti del Governo che ha emanato il decreto-legge n. 564 del 1994, non ha trovato, però, riscontro nel dettato normativo. Ed infatti, l'articolo 3 citato prevede che la definizione del cosiddetto concordato di massa si realizza mediante l'accettazione «degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria» e rinvia per la restante disciplina a quanto previsto nello stesso provvedimento a proposito dell'istituto a regime dell'accertamento con adesione ai fini delle imposte sul reddito e dell'IIVA. Non essendovi dubbio circa l'applicabilità degli interessi sulle maggiori imposte accertate nel cosiddetto concordato ordinario, alla luce di una interpretazione sistematica deve ritenersi che *de iure con-*

dito gli interessi vanno applicati anche sulle ipotesi contemplate nel citato articolo 3 (concordato di massa).

Proprio al fine di eliminare tale palese discordanza tra gli obiettivi della manovra finanziaria e il tenore sistematico-letterale delle norme contenute nel citato decreto-legge, il presente provvedimento, all'articolo 1 (comma 1, lettera *a*), ha provveduto a modificare l'articolo 3 del decreto-legge n. 564 del 1994 in modo da escludere il pagamento degli interessi sulle maggiori imposte accertate. Naturalmente, nello stesso articolo (comma 2) si sono previste le modalità per il rimborso ai contribuenti delle somme eventualmente già versate a titolo di interessi.

Tenendo presente l'esigenza di assicurare una elevata adesione all'istituto del concordato di massa (e quindi di garantire le previsioni di gettito) il provvedimento reca, altresì, due disposizioni modificative della vigente disciplina.

Con la prima (comma 1, lettera *b*), in considerazione delle difficoltà di liquidità manifestate dalle categorie maggiormente interessate, è stata prevista una particolare forma di rateizzazione. In particolare, si è previsto che qualora i contribuenti debbano versare complessivamente (per tutti i periodi di imposta che si intendono definire) una somma superiore a 10 milioni di lire per le persone fisiche e a 20 milioni di lire per gli altri soggetti, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate di pari importo entro il 31 marzo 1996 e il 30 settembre 1996. La disposizione non necessita di una norma di copertura in quanto l'onere finanziario, conseguente allo slittamento dei versamenti, è compensato dalla corresponsione degli interessi legali.

Con l'altra modifica, sempre allo scopo di garantire una maggiore percentuale di adesione al cosiddetto concordato di massa, si è prevista (comma 3) l'esclusione del pagamento delle sanzioni civili relative ai maggiori contributi previdenziali dovuti all'INPS per effetto del maggiore imponibile accertato ai fini delle imposte dirette.

Con l'ultima disposizione (comma 4), infine, si prevede la soppressione nell'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, delle parole «per il 1995». Tale modifica muove dalla considerazione che il protrarsi della operatività afferente al concordato fiscale viene, in pratica, a ridurre la possibilità di realizzare nell'arco dell'anno in corso il flusso delle entrate contributive derivanti dal patteggiamento, valutato in 1.050 miliardi di lire, destinate per interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro. Ne consegue la necessità di svincolare le predette entrate dal limite temporale fissato dalla vigente normativa, al fine di evitare una riduzione dell'ammontare con conseguente ricaduta negativa sulla politica occupazionale.

NOTA TECNICA

Articolo 1 (Modificazione alla disciplina dell'accertamento con adesione per anni pregressi)

La norma modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 1994, precisando che sugli importi che i contribuenti devono versare per l'accertamento con adesione non sono dovuti gli interessi. La relazione tecnica al predetto decreto-legge n. 564 del 1994 (atto Camera 1371) all'articolo 3 - che stima in 11.500 miliardi le entrate derivanti dall'accertamento con adesione per gli anni pregressi - non comprendeva nelle quantificazioni gli interessi dovuti; pertanto la modifica normativa non comporta variazioni rispetto al gettito atteso sulla base della specifica nota tecnica allegata al decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, articolo 3.

Relativamente alla rateizzazione concessa ai contribuenti si evidenzia che, essendo prevista la corresponsione degli interessi legali, non ci sono oneri finanziari per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi.

Decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1995.

Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di accertamento con adesione per anni pregressi, al fine di assicurare l'effettivo conseguimento del gettito previsto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche alla disciplina dell'accertamento con adesione per anni pregressi)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi.»;

b) dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente:

«2-quinquies. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 10 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 20 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.».

2. Le somme, eventualmente già versate, a titolo di interessi, per la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono portate in diminuzione delle restanti somme da versare, ovvero sono rimborsate dall'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'apposita istanza, prodotta dai soggetti interessati, alla quale deve essere allegata copia dell'attestato dell'avvenuto pagamento. I rimborsi sono imputati ai capitoli 3500 e 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, ai fini, rispettivamente, delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Sulle somme dovute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non trovano applicazione le sanzioni civili regolate dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

4. Nell'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «per il 1995» sono soppresse.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1995.

SCÀLFARO

DINI - FANTOZZI - MASERA

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

